

ACCORDO QUADRO

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER IL NOLEGGIO, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI MODULI CONTAINER IN EMERGENZA PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ID 1557

ACCORDO QUADRO

PER IL NOLEGGIO, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI MODULI CONTAINER IN EMERGENZA, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIG 64116168E5

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, C.F. 97018720587 nella persona del Dott. Angelo Borrelli, in qualità di Vice Capo Dipartimento, nato a Santi Cosma e Damiano (LT), il 18 novembre 1964, giusto decreto di delega n. 2621 di rep. del 26 agosto 2016; (nel seguito per brevità anche “*Dipartimento*”)

E

la Società FRIMAT S.p.A., sede legale in Roma, Via del Corso, n.117, capitale sociale Euro 5.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1480389, P. IVA 03920480245, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via del Corso, n.117, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante la Sig.ra Gnoato Anna Maria, giusta poteri allo stesso conferiti Verbale dell'Assemblea dei Soci del 24 dicembre 2015 (di seguito, per brevità, anche il “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del Disciplinare stipulato, in data 13 marzo 2012, con Consip S.p.A., avente ad oggetto l'espletamento da parte di Consip S.p.A. di attività di supporto in materia di acquisizione di beni e servizi occorrenti anche per fronteggiare le emergenze, ha conferito alla detta Consip S.p.A. l'incarico di svolgere, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, una procedura di gara in ambito comunitario per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli container in emergenza, per il Dipartimento stesso e/o i Commissari delegati e gli altri soggetti incaricati della gestione delle Emergenze (di seguito, per brevità, congiuntamente, l'“*Amministrazione*”);
- b) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il

- compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- c) che, in esecuzione di quanto precede, la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto la gara di cui al punto a) con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 118 del 07/10/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S194 del 07/10/2015;
 - d) che i Fornitori che sottoscrivono l'Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della procedura di cui alla precedente lettera b) e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i singoli Appalti Specifici nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico;
 - e) che, stanti i recenti eventi calamitosi, e in ragione del superiore interesse pubblico sotteso che, alla luce degli eventi sopra menzionati, impone l'inderogabile necessità di dare immediata esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione è giunta nella determinazione di stipulare il presente Accordo Quadro in conformità all'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2016, nella parte in cui prevede la deroga all'applicazione del termine dilatorio previsto dal comma 10 del suddetto articolo *“nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”*.
 - f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dei Fornitori;
 - g) che i singoli Appalti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed i Fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la durata del noleggio, l'importo ed il luogo di esecuzione della stessa;
 - h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni e dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

- k) che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- l) che, stante gli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016 che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, Fermo e Macerata, si ritiene necessario procedere alla immediata stipula dell'Accordo Quadro di che trattasi, anche nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia in aderenza ed in applicazione con quanto disposto dall'art. 92, comma3, del D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, anche per conto dei Commissari delegati e degli altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
 - b) **Altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze:** le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli artt. 6 e 11 della Legge n. 225/92, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato;
 - c) **Amministrazione:** il Dipartimento della Protezione Civile e/o i Commissari Delegati per la gestione delle Emergenze e/o gli altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze;
 - d) **Appalto/i Specifico/i:** ciascun appalto/i affidato/i dalle singole amministrazioni ai Fornitori risultati aggiudicatari all'esito della procedura aperta di cui in premessa e sottoscrittori dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento di moduli container;
 - e) **Aree per l'insediamento dei Campi Base:** luoghi individuati dall'Amministrazione sui quali vengono impiantati i Campi Base destinati al ricovero della popolazione;
 - f) **Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura:** documento con il quale l'Amministrazione integra/modifica l'Ordinativo di Fornitura;

- g) **Campo Base o tendopoli:** allestimento di strutture in grado di assicurare un ricovero confortevole per coloro che a seguito di un evento calamitoso hanno dovuto abbandonare la propria abitazione;
- h) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- i) **Capitolato d'Oneri:** il documento presente nella documentazione di gara
- j) **Commissari delegati per la gestione delle emergenze:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992, dei quali il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può avvalersi per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- k) **Direttore dell'esecuzione:** persona fisica designata dall'Amministrazione quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione di ogni singolo Appalto Specifico;
- l) **Fornitore:** ciascun soggetto (Impresa, Raggruppamento temporaneo o Consorzio di Imprese) risultato aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa che sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e prescritto;
- m) **Importo massimo dell'Accordo Quadro:** l'importo pari ad € 11.300.000,00 (undicimilionitrecentomila/00), IVA esclusa, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro;
- n) **Quantitativo minimo richiedibile:** Quantitativo minimo di moduli container che l'Amministrazione può richiedere al Fornitore, pari a 3 Campi Base (30 moduli container) per ogni Ordinativo di Fornitura. Al di sotto di tale quantitativo minimo richiedibile il Fornitore non è obbligato a dare corso alla fornitura.
- o) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- p) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- q) **Ordinativo di Fornitura:** documento con il quale l'Amministrazione utilizza l'Appalto Specifico usufruendo, in particolare, delle condizioni tecnico-prestazionali ed economiche di cui rispettivamente all'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore **Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro:** rappresentante del Dipartimento che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro;
- r) **Responsabile della fornitura: persona fisica, nominata dal** Fornitore al momento della stipula dell'Accordo Quadro, quale referente delle forniture nei confronti dell'Amministrazione. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali ed è responsabile del conseguimento di obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente;
- s) **Responsabile Unico del Procedimento per l'Appalto Specifico:** persona fisica designata dall'Amministrazione, che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei singoli Appalti Specifici;
- t) **Verbale di Collaudo:** documento redatto dall'Amministrazione a seguito della verifica sui moduli del rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula

dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico, e del corretto funzionamento dei container installati.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato specificato per ognuna di esse nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni contenute nei singoli Ordinativi di Fornitura in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativo Capitolato Tecnico, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra, prevarrà quanto contenuto nei primi, rispetto a quelle contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati.
4. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati e/o con gli Ordinativi di Fornitura, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici da parte dell'Amministrazione e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli container in emergenza e dei servizi connessi.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 11.300.000,00 IVA esclusa, nel rispetto, in ogni caso, della capacità di fornitura offerta a 30 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e del meccanismo a cascata descritto nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli container in emergenza e i servizi connessi, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico dove sono riportate in dettaglio le prestazioni attese e le prescrizioni tecniche. La fornitura dei moduli container costituenti i Campi Base, così come dei moduli container ordinati, anche singolarmente, dall'Amministrazione ai sensi del successivo comma 8, comprende il trasporto fino alle Aree per l'insediamento dei Campi Base indicate dall'Amministrazione e, l'installazione, nonché la manutenzione straordinaria dei moduli container, il tutto secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
4. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro, è designato dal Dipartimento quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Arch. Alessandro Familiari.
5. Relativamente a ciascun Appalto Specifico, l'Amministrazione provvederà a nominare un proprio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e un proprio Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 163/2006.
6. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:
 - a. alla definizione del quantitativo di Campi Base;
 - b. in caso di superamento del Quantitativo minimo richiedibile, alla definizione delle ulteriori tipologie di moduli container che, anche singolarmente, l'Amministrazione potrà ordinare e del relativo quantitativo;
 - c. all'individuazione della durata del periodo di noleggio;
 - d. all'invio dell'Ordinativo di Fornitura in favore del Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
7. I moduli container devono essere forniti "chiavi in mano", completi, quindi, di tutti i complementi d'arredo e le dotazioni necessarie a renderli pronti all'uso.

8. Ogni Campo Base è composto da 5 differenti tipologie di moduli container che rispondono a differenti necessità della popolazione a seguito di un evento calamitoso:
- 4 container uso igienico sanitario wc;
 - 2 container uso igienico sanitario docce;
 - 2 container uso bagno per disabili;
 - 1 container uso magazzino;
 - 1 container uso ufficio.

L'Amministrazione, nel caso di emissione di un Ordinativo di Fornitura superiore al Quantitativo minimo richiedibile, ha facoltà di ordinare, secondo le proprie esigenze, al Fornitore, le differenti tipologie di moduli container, anche singolarmente, nel rispetto, in ogni caso, della capacità produttiva offerta dal Fornitore in relazione a ciascuna tipologia di modulo container.

9. I predetti servizi e forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
10. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 5, comma 1, l'importo degli Appalti Specifici affidati dall'Amministrazione ecceda l'importo stimato dell'Accordo Quadro, ancorché incrementato ai sensi dell'art. 11 R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440, il Dipartimento considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza l'Amministrazione non potrà avviare ulteriori Appalti Specifici. Della conclusione dell'Accordo Quadro, a fronte del raggiungimento del limite di cui sopra, il Dipartimento ne darà pronta evidenza alle altre amministrazioni mediante idonea comunicazione pubblicata su www.protezionecivile.gov.it.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Dipartimento, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, comma 10, la durata del presente Accordo Quadro è di 6 anni (72 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Ciascun Fornitore, nel rispetto della capacità di fornitura dichiarata, dovrà assicurare le prestazioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro sino al raggiungimento dell'Importo massimo dell'Accordo Quadro e comunque entro e non oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli Appalti Specifici al Fornitore mediante l'invio dell'Ordinativo di Fornitura. Alla scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere più emessi dall'Amministrazione né Ordinativi di Fornitura, né Atti Aggiuntivi agli Ordinativi di Fornitura.
3. I singoli Appalti Specifici affidati dall'Amministrazione avranno durata commisurata al periodo di effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto degli stessi

e comunque nel rispetto delle tempistiche indicate ai paragrafi 4.2.4 e 4.2.5 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri, negli Ordinativi di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dovrà presentare la seguente documentazione (in originale o in copia autentica e in regolare bollo, laddove previsto dalla normativa vigente):
 - impegno a rilasciare, in caso di affidamento di un Appalto Specifico, idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9.2 del Capitolato d'Oneri;
 - schema di ancoraggio per ciascuna tipologia di modulo costituente il Campo Base, con indicazione dei punti di appoggio, degli allacci e di ogni eventuale specifica ulteriore, da predisporre per la corretta installazione del modulo.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Appalti Specifici secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro medesimo;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione, nel rispetto del termine indicato al successivo comma 12, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
 9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
 10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
 12. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici; (b) eseguire le forniture nelle Aree per l'insediamento dei Campi Base che verranno indicate negli Ordinativi di Fornitura.
 13. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Dipartimento ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Dipartimento entro 3 giorni dall'intervenuta modifica.
 14. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della

consistenza e della dislocazione delle Aree per l'insediamento dei Campi Base nel territorio colpito da calamità.

15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri, la documentazione richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
2. In particolare, il Fornitore, ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Dipartimento ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare al Dipartimento ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di cui in premessa, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo;
 - c) comunicare, entro 10 (dieci giorni) dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Dipartimento le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di affidamento dei singoli Appalti Specifici alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 9

CONSEGNA, COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

1. Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nelle Aree per l'insediamento dei Campi Base indicate nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura deve intendersi comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. In esecuzione di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna dei Campi Base, nonché degli ulteriori moduli container che, in caso di superamento del Quantitativo minimo richiedibile, l'Amministrazione potrà richiedere, anche singolarmente, nell'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - **entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi** (compresi i festivi) dalla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, la consegna di (i) almeno il 25% dei Campi Base avuto riguardo alla capacità di fornitura che il Fornitore si è impegnato a soddisfare in Offerta Tecnica, nonché di (ii) almeno il 25% dei moduli container che, anche singolarmente, l'Amministrazione potrà richiedere, sempre avuto riguardo alla capacità di fornitura offerta in relazione alle diverse tipologie di modulo container richieste;
 - **entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi** (compresi i festivi) dalla data di ricezione dell'Ordinativi di Fornitura, la consegna del restante quantitativo (i) di Campi Base ordinato, nonché (ii) degli ulteriori moduli container eventualmente ordinati, anche singolarmente, dall'Amministrazione.
4. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei moduli container costituenti i Campi Base e degli eventuali ulteriori moduli container ordinati singolarmente dall'Amministrazione, superi il termine di 10 giorni rispetto ai termini fissati al precedente comma 3, l'Amministrazione e/o il Dipartimento potranno provvedere, ai sensi del successivo art. 16, all'immediata risoluzione contrattuale dell'Appalto Specifico e/o dell'Accordo Quadro per quanto di rispettiva competenza e all'esecuzione delle attività residue a mezzo di impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente. Resta inteso che, al ricorrere di tale ipotesi, restano a carico del Fornitore tutti i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi, senza che il medesimo Fornitore abbia più nulla a

pretendere nei confronti dell'Amministrazione. Per l'esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nell'osservanza delle modalità e dei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. La consegna dei Campi Base e, eventualmente, degli ulteriori moduli container che l'Amministrazione potrà ordinare anche singolarmente, si intende comprensiva di trasporto, scarico, movimentazione, installazione all'interno dell'Area per l'insediamento dei Campi Base indicata nell'Ordinativo di Fornitura.
6. I termini di consegna sono inderogabili, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la fornitura entro i termini sopra indicati.
7. Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico possono essere sospese per causa di forza maggiore e comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione. Al di fuori di tale ipotesi, non è consentita alcuna sospensione delle attività da parte del Fornitore, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione. In ogni caso, le forniture devono essere immediatamente riprese al cessare delle predette condizioni.
8. Con riferimento ai singoli Appalti Specifici, l'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione, si riserva la facoltà di verificare precedentemente all'installazione e in contraddittorio con il Responsabile della Fornitura, la conformità della fornitura con quanto richiesto nell'Ordinativo di Fornitura, e con quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati e in tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico. In tal caso, trovano applicazione tutte le disposizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico con riguardo al collaudo e alla verifica di conformità.
9. Terminata la fornitura dei Campi Base e, eventualmente, degli ulteriori moduli container ordinati, anche singolarmente, dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione la conclusione delle attività sopra citate per dare avvio alla fase di collaudo. Dalla data di comunicazione decorrerà l'inizio del noleggio dei container.
10. Le forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico sono sottoposte a collaudo secondo la procedura, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le prove che ritenga utili e indispensabili per verificare la conformità della fornitura rispetto all'Ordinativo di Fornitura ed il corretto funzionamento dei singoli moduli container forniti e a seguito del positivo esito di tali verifiche provvede al rilascio del Verbale di Collaudo.
11. Le operazioni di collaudo sono a carico e onere dell'Amministrazione. Durante i controlli, il Fornitore ha l'obbligo di collaborare con il personale dell'Amministrazione addetto al controllo, fornendo materiali, dati ed informazioni e consentendo in ogni momento l'accesso alle proprie strutture.
12. Laddove, durante le operazioni di collaudo, si siano rilevate irregolarità si procederà, in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione e il Responsabile della

Fornitura, a riportarle nel Verbale di Collaudo e ad applicare le penali di cui all'Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione ravvisi difetti, carenze, anomalie nella fornitura e l'esito del collaudo sia negativo, il Fornitore provvederà con massima celerità, su disposizione dell'Amministrazione, a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Il Fornitore dovrà riparare e/o sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o non conformi alle specifiche richieste nel termine previsto dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

13. In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione" della fornitura.
14. L'Amministrazione potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
15. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile Unico del Procedimento per l'Appalto Specifico emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 10

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate, secondo le modalità ed i termini indicati al capitolo 11 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il canone giornaliero per ciascun Campo Base, da intendersi comprensivo di qualunque onere e spesa per rendere perfettamente fruibile la fornitura, ivi incluso tutto quanto previsto nell'art. 15.3 del Capitolato Tecnico tra cui le spese di trasporto, carico, scarico, installazione e manutenzione straordinaria, è pari, per ciascuna area geografica, a quanto risultante dall'Offerta Economica dal Fornitore.
2. Le parti convengono che il canone di cui al precedente comma 1, come risultante dall'Offerta Economica con riguardo a ciascuna area geografica, sarà applicato per i primi nove mesi di noleggio del Campo Base; nel caso in cui la durata del noleggio sia superiore a nove mesi il canone verrà decurtato di una somma pari al relativo 30%.
3. Il prezzo complessivo delle attività oggetto dei singoli Appalti Specifici è pari quindi al prodotto risultante dal canone giornaliero del totale dei Campi Base noleggiati (avuto riguardo all'area geografica interessata dall'evento) per i giorni di durata complessiva del noleggio.
Il prezzo così determinato potrà essere aumentato:

- a) dell'importo del noleggio dei singoli moduli container, eventualmente ordinati dall'Amministrazione ai sensi del precedente articolo 4, comma 9, dell'Accordo Quadro, ottenuto moltiplicando il canone giornaliero di ciascuna tipologia di moduli container indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica con riguardo all'area geografica interessata dall'evento calamitoso, per la durata del noleggio;
- b) dell'importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali di cui al successivo articolo 12.

Le Parti convengono che, anche con riferimento ai canoni giornalieri indicati per ciascuna tipologia di moduli container, laddove ordinati singolarmente dalla P.A., si applica quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il corrispettivo indicato nel presente Accordo Quadro si riferisce alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto specificato nel capitolo 10.1 del Capitolato Tecnico.
8. Il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà fatturato dal Fornitore secondo le tempistiche indicate al capitolo 12 del Capitolato Tecnico e sarà corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità dell'Amministrazione medesima e previo accertamento delle prestazioni effettuate secondo quanto indicato al precedente articolo 9.
I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Il Fornitore, contestualmente alla trasmissione delle fatture, si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione tutti i dati riepilogativi delle prestazioni eseguite, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
11. Per le Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione ovvero

via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

12. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento al singolo Appalto Specifico e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura medesimo. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, comunicato dall'Amministrazione, dovrà essere inserito nelle fatture, a cura del Fornitore e dovrà essere indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
13. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
14. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo alla scadenza dell'Appalto Specifico e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dall'Amministrazione e dal Dipartimento, ciascuno per quanto di propria competenza.

19. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.
20. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment") introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 12

COSTI DELLA SICUREZZA

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'affidamento di ciascun Appalto Specifico, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Appalto Specifico. In tale sede l'Amministrazione indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. Il Fornitore, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, è tenuto altresì a predisporre un Piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in riferimento a ciascuna area per l'insediamento dei Campi Base interessata dalla fornitura.

ARTICOLO 13

PENALI

1. Qualora il termine di presentazione del cronoprogramma (5 giorni) di cui all'art. 4.2.3 del Capitolato Tecnico non sia rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi dell'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale nella misura dello 0,3‰ (zerovirgolatremille) dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Qualora il termine di presentazione del POS (almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività relative all'Ordinativo di Fornitura) di cui all'art. 16.3 del Capitolato

Tecnico non sia rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi dell'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 100,00 (Cento,00).

3. Qualora la consegna di ciascun modulo dovesse protrarsi oltre i termini di cui all'articolo 9, comma 3 del presente Accordo Quadro, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nella misura dell'1‰ (unpermille) dell'importo relativo all'intera durata del noleggio del modulo container non consegnato per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo modulo container non consegnato.
4. Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria dei moduli container non vengano regolarmente effettuati entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nella misura dell'1‰ (unpermille) dell'importo relativo all'intera durata del noleggio del singolo modulo container mantenuto in ritardo per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo modulo container rispetto al quale si è verificato il ritardo.
5. Qualora durante le operazioni di collaudo di ciascun modulo container si rilevino manifeste inadempienze rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di Fornitura e rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico, il Fornitore sarà in ogni caso obbligato alla sostituzione e/o riparazione del container rilevato non conforme.

Si specifica che:

- qualora la non conformità rilevata non comprometta l'utilizzo del modulo quest'ultimo resterà in uso all'Amministrazione fino alla sostituzione e/o riparazione a cui il Fornitore dovrà provvedere entro il termine di 5 giorni dall'accertamento di non conformità. In caso non rispetti il termine sopra fissato verrà applicata, per ciascun giorno di ritardo, una penale fissata nella misura dell'1‰ (unpermille) dell'importo relativo all'intera durata del noleggio di tale modulo container per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui la fornitura non risulterà pienamente conforme;
- qualora la non conformità rilevata non consenta l'utilizzo del modulo lo stesso sarà considerato come non consegnato e verrà applicata la penale prevista per ritardi della consegna di cui al precedente comma 3 a decorrere dall'accertamento di non conformità sino alla data in cui la fornitura non risulterà pienamente conforme.

Resta inteso che, nel caso in cui il ritardo nella sostituzione e/o riparazione si protragga per oltre 10 giorni, l'Amministrazione e/o il Dipartimento potranno provvedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'immediata risoluzione contrattuale dell'Appalto Specifico e/o dell'Accordo Quadro per quanto di rispettiva competenza ed all'esecuzione delle attività residue a mezzo di Impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Accordo Quadro per l'esecuzione di Appalti Specifici dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza al Dipartimento.
7. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. Ciascuna Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto Specifico affidato e nei limiti di cui all'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà trovare applicazione l'articolo 16, comma 2, lett. h) del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 14

CAUZIONE

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dell'Amministrazione stessa, nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, idonea cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale o alla diversa percentuale prevista dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione è a garanzia dell'esatto corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dal presente Accordo Quadro.

2. La garanzia di cui al precedente comma 1 è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Appalto Specifico, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all'Istituto garante di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Amministrazione a seguito dell'adozione delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione delle attività (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione, ovvero documenti e attestazioni analoghe) relativamente al singolo Appalto Specifico.
3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Dipartimento. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (giorni) lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
4. L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo determina la risoluzione dell'Appalto Specifico nonché la risoluzione dell'Accordo Quadro e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 15

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, in caso di affidamento di un Appalto Specifico, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati al paragrafo 9.2 del Capitolato d'Oneri.
3. Qualora, nel corso della durata di un Appalto Specifico, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e/o del singolo Ordinativo di Fornitura, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dal Dipartimento e/o dall'Amministrazione, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento e/o l'Amministrazione medesima hanno la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordinativo di Fornitura, di ritenere definitivamente la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, comma 1, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che il Dipartimento e/o l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà/non risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, per quanto di rispettiva competenza, l'Accordo Quadro e/o i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica, ovvero dall'Ordinativo di Fornitura;
 - c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni;
 - e) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - f) mancata copertura dei rischi per tutta la durata del singolo Appalto Specifico;
 - g) nei casi di cui agli articoli 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Riservatezza), 19 (Subappalto), 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 24 (Divieto di cessione del contratto), e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13 del presente Accordo Quadro;

- i) inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di consegna della fornitura, per un quantitativo di Campi Base pari alla propria capacità di fornitura a 30 giorni, nel rispetto del termine indicato al precedente art. 9;
 - j) ritardo nella sostituzione e/o riparazione della fornitura (Campi Base e/o moduli container ordinati singolarmente dall'Amministrazione) in caso di esito negativo del collaudo di cui all'art.9 superiore a 10 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sia con riferimento alla fase intermedia di consegna che con riferimento a quella finale;
 - k) sospensione della fornitura da parte del Fornitore fuori dei casi previsti dall'Accordo Quadro.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Ordinativi di Fornitura, il Dipartimento si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto l'Ordinativo di Fornitura; ciò potrà avvenire anche laddove l'Amministrazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma del D.P.R. n. 207/2010 abbia provveduto a risolvere il singolo Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine, l'Amministrazione si impegna a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni al Dipartimento.
 4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.
 5. In tutti i casi di risoluzione dell'/gli Ordinativo/i di Fornitura, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, comma 1.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
 6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura saranno oggetto, da parte del Dipartimento e/o dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 17

RECESSO

1. Il Dipartimento e/o l'Amministrazione hanno diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- I. il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - II. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Ordinativo di Fornitura.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese in relazione ai singoli Appalti Specifici, purché eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo previsto nell'Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
 3. Il Dipartimento e/o l'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dall'Accordo Quadro e/o dall'Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché limitatamente ed esclusivamente per gli Ordinativi di Fornitura lo stesso Fornitore sia tenuto indenne delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione.
 5. Qualora il Dipartimento receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura da parte dell'Amministrazione, la quale potrà a sua volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Dipartimento e/o l'Amministrazione hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e il singolo Ordinativo di Fornitura, salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi Appalti Specifici, fermo restando il risarcimento del danno.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – Codice della Privacy) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 19

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto contrattuale nel rispetto dei limiti di legge di cui all'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: NOLEGGIO, IL TRASPORTO E L'INSTALLAZIONE DI MODULI CONTAINER IN EMERGENZA. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli Appalti Specifici, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, e in ogni caso in tempo utile a consentire all'Amministrazione di autorizzare il subappalto prima dell'inizio dell'esecuzione delle predette attività, tenuto conto dei tempi di consegna previsti nello schema di Accordo Quadro, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore, unitamente alla documentazione indicata al precedente comma 5, dovrà altresì presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza nei confronti del subappaltatore dei divieti di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione dell'Appalto Specifico anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, l'Amministrazione, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, l'Amministrazione potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Dipartimento e l'Amministrazione avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il presente Accordo Quadro e l'Ordinativo di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Accordo Quadro.

14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti, dall'art. 48-*bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 del 10 gennaio 2008.

ARTICOLO 20

RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura indicato dal Fornitore nella persona dell'Ing. Franco Maestri e dallo stesso nominato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione e comunque non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 21

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire componenti/elementi/prodotti/accessori come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca dei componenti/elementi/prodotti/accessori offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

L'Amministrazione si riserva, altresì, di verificare l'effettiva sopravvenuta messa "fuori produzione" dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale. A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro
ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dei componenti/elementi/prodotti/accessori dichiarati "fuori produzione", sostituendoli con quello offerti in sostituzione.

ARTICOLO 22

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione sull'evoluzione tecnologica dei componenti impiantistici, e degli arredi ed accessori oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; le apparecchiature e/o i componenti impiantistici e gli arredi ed accessori "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) all'intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, l'Amministrazione autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.
5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnologica non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

ARTICOLO 23

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l'Amministrazione stessa ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Appalti Specifici, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 25

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati

personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 27

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dal citato articolo 3 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Ordinativi di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata

comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. L'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura sono inoltre condizionati in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 28

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o

dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte del Dipartimento e/o dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 29

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Accordo Quadro vincola immediatamente il Fornitore a fare data dalla sottoscrizione, mentre è vincolante per il Dipartimento solo a seguito dell'approvazione dello stesso con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.

ARTICOLO 30

REGISTRAZIONE – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 e successive modificazioni e integrazioni, sono a carico della Società.

L'imposta di registro, secondo quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, è dovuta nella misura prevista dalla legge.

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Firmato digitalmente
Dipartimento della Protezione Civile
Dott. Angelo Borrelli

per il FORNITORE
Firmato digitalmente
Il legale rappresentante
Gnoato Anna Maria

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto dell'Accordo Quadro); Articolo 5 (Durata dell'Accordo Quadro); Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Consegna, collaudo e verifiche di conformità e accettazione); Articolo 10 (Servizi connessi); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 25 (Foro competente); Articolo 26 (Trattamento dei dati personali); Articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 28 (Clausola finale); Articolo 29 (Clausola di salvaguardia)

IL FORNITORE

Firmato digitalmente
Il legale rappresentante
Gnoato Anna Maria